## AS1261 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE NEI COMUNI ADERENTI AI CONSORZI CISS E CO.I.FA.L.

Roma, 5 febbraio 2016

Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari Consorzio intercomunale delle farmacie laziali Comuni di: Somma Vesuviana, Sant'Antonio Abate, Villaricca, Acerra, San Nicola La Strada, Ottaviano, Cesa, Calvizzano, Cellole, Recale, Saviano, Lusciano, Casandrino, Crispano e Afragola

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, facendo seguito a due denunce pervenute, la prima, da parte di Federfarma (sedi provinciali campane di Caserta, Salerno, Benevento, Napoli e Avellino) e dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, Benevento e Salerno, e, la seconda, da parte del Comitato "Cittadini di Bracciano in movimento", nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito all'affidamento diretto della gestione delle farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al "Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari" (di seguito anche CISS) e al "Consorzio intercomunale delle farmacie laziali" (di seguito anche CO.I.FA.L.) alle società miste, a prevalente capitale privato, Inco.Farma S.p.A. e Laziofarma – farmacie pubbliche laziali S.p.A..

L'Autorità ritiene opportuno ricordare di essere intervenuta più volte per segnalare agli organi di Governo gli effetti distorsivi sulla concorrenza derivanti dalle previsioni normative nazionali che limitano, anche da un punto di vista strutturale, l'accesso agli esercizi farmaceutici (Cfr. AGCM, 18 giugno 1998, Regolamentazione degli esercizi farmaceutici, Boll. n. 23/1998; AGCM, 10 febbraio 2006, Regolamentazione della distribuzione farmaceutica, Boll. n. 4/2006; AGCM, 11 giugno 2008, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, Boll. n. 17/2008; AGCM, 2 ottobre 2012, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013, Boll. n. 38/2012). Pertanto, le considerazioni che seguono si inseriscono in un quadro regolatorio restrittivo dello sviluppo dell'offerta che l'Autorità non intende in alcun modo avallare.

Ciò premesso, in relazione al caso in esame, l'Autorità ritiene che l'affidamento diretto, ossia in assenza di gara, della gestione di farmacie comunali a società miste a prevalente capitale privato (quali la Inco.Farma S.p.A. e la Laziofarma – farmacie pubbliche laziali S.p.A.), tramite la semplice adesione dei Comuni che ne sono titolari (avendo esercitato il diritto di prelazione ex articolo 9 della legge n. 475/1968), al Consorzio CISS o al Consorzio CO.I.FA.L. possa comportare problemi da un punto di vista antitrust, in quanto, sottraendo al meccanismo concorsuale l'affidamento delle nuove sedi farmaceutiche, ovvero di quelle che si rendono vacanti, elimina, in relazione ad esse, la possibilità di una concorrenza per il mercato.

Vengono in rilievo sotto questo profilo: per un verso, le previsioni degli Statuti CISS (articolo 3 *Scopo*) e C.O.I.FA.L. (articolo 3 *Condizioni di partecipazione – Adesione successiva*) che prevedono che l'adesione di un Comune al Consorzio comporti l'automatico trasferimento della gestione delle farmacie comunali alla società mista, a prevalente capitale privato, costituita a tale scopo (Inco.Farma ovvero Laziofarma); per un altro verso, tutte le delibere dei Consigli Comunali di adesione al CISS, successive alla costituzione della società Inco.Farma e, dunque, allo svolgimento della gara per l'individuazione del socio privato di maggioranza. Tali affidamenti, infatti, sono avvenuti in via diretta, in assenza di procedura ad evidenza pubblica, secondo lo schema dell'affidamento *in house*, malgrado non ne ricorrano le condizioni, essendo la Inco.Farma una società mista a capitale prevalentemente privato su cui i Comuni non esercitano alcuna forma di controllo analogo.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione da parte degli Enti destinatari e ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

Giovanni Pitruzzella